

## II

(Atti non legislativi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (UE) N. 1124/2010 DEL CONSIGLIO

del 29 novembre 2010

**che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 43, paragrafo 3 del trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, dovrebbe adottare le misure relative alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca.
- (2) Il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca <sup>(1)</sup>, prevede che le misure che disciplinano l'accesso alle acque e alle risorse e l'esercizio sostenibile delle attività di pesca siano stabilite tenendo conto dei pareri scientifici disponibili e segnatamente delle relazioni del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).
- (3) Spetta al Consiglio adottare misure relative alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca per ogni tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca, incluse, se del caso, talune condizioni ad esse funzionalmente collegate. Le possibilità di pesca dovrebbero essere ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca e nel pieno rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti nel regolamento (CE) n. 2371/2002.
- (4) I totali ammissibili di catture (TAC) dovrebbero essere stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento alle industrie della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi du-

rante la consultazione delle parti, in particolare durante le riunioni con il Comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura e i Consigli consultivi regionali interessati.

- (5) Le possibilità di pesca applicabili a stock soggetti a specifici piani pluriennali dovrebbero essere fissate in conformità alle norme stabilite nei piani stessi. Di conseguenza, i limiti delle catture e dello sforzo di pesca per gli stock di merluzzo bianco nel Mar Baltico dovrebbero essere stabiliti in conformità alle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock <sup>(2)</sup>.
- (6) L'uso delle possibilità di pesca stabilito nel presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca <sup>(3)</sup> e in particolare degli articoli 33 e 34 concernenti rispettivamente la registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e la notifica dei dati sull'esaurimento delle possibilità di pesca. È pertanto necessario specificare i codici che gli Stati membri devono utilizzare quando trasmettono alla Commissione i dati relativi agli sbarchi degli stock oggetto del presente regolamento.
- (7) Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti <sup>(4)</sup>, è necessario individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure ivi menzionate.
- (8) Per garantire una fonte di reddito ai pescatori dell'Unione è importante che le attività di pesca vengano aperte il 1° gennaio 2011,

<sup>(1)</sup> GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

<sup>(2)</sup> GU L 248 del 22.9.2007, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 5

CAPO I

### AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

#### Oggetto

Il presente regolamento stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici nel Mar Baltico.

Articolo 2

#### Ambito d'applicazione

Il presente regolamento si applica ai pescherecci dell'UE operanti nel Mar Baltico.

Articolo 3

#### Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) «zone del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM)»: le zone geografiche specificate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund<sup>(1)</sup>;
- b) «Mar Baltico»: sottodivisioni CIEM da 22 a 32;
- c) «peschereccio dell'UE»: un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione;
- d) «totale ammissibile di catture (TAC)»: il quantitativo che può essere annualmente prelevato da ogni stock;
- e) «contingente»: la quota del TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo;
- f) «giorno di assenza dal porto»: qualsiasi periodo continuativo di 24 ore, o parte di esso, in cui il peschereccio è fuori dal porto.

CAPO II

### POSSIBILITÀ DI PESCA

Articolo 4

#### TAC e assegnazioni

I TAC, la loro ripartizione tra gli Stati membri e, se del caso, le condizioni che vi sono funzionalmente collegate sono stabiliti nell'allegato I.

### Disposizioni speciali in materia di ripartizioni

1. La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca stabilita nel presente regolamento non pregiudica:
  - a) gli scambi a norma dell'articolo 20, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002;
  - b) le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
  - c) gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96;
  - d) i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96;
  - e) le detrazioni effettuate a norma degli articoli 37, 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

2. Se non diversamente specificato nell'allegato I del presente regolamento, l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionali e l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di detto regolamento agli stock soggetti a TAC analitici.

Articolo 6

### Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

La conservazione a bordo e lo sbarco di pesci provenienti da stock per i quali sono stati stabiliti limiti di cattura sono consentiti unicamente:

- a) se le catture sono state effettuate da pescherecci di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito; oppure
- b) se le catture rientrano in una quota a disposizione dell'Unione che non è stata ripartita tra gli Stati membri tramite contingenti e se detta quota dell'Unione non è ancora esaurita.

Articolo 7

### Limitazioni dello sforzo di pesca

1. Le limitazioni dello sforzo di pesca figurano nell'allegato II.
2. Le limitazioni di cui al paragrafo 1 si applicano anche alle sottodivisioni CIEM 27 e 28.2 nella misura in cui la Commissione non ha deciso, in conformità all'articolo 29, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1098/2007, di escludere tali sottodivisioni dalle restrizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) e paragrafi 3, 4 e 5, nonché all'articolo 13 di detto regolamento.

<sup>(1)</sup> GU L 349 del 31.12.2005, pag. 1.

3. Le limitazioni di cui al paragrafo 1 non si applicano alla sottodivisione CIEM 28.1 nella misura in cui la Commissione non ha deciso, in conformità all'articolo 29, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1098/2007, che le restrizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) e paragrafi 3, 4 e 5 del medesimo regolamento si applicano a tale sottodivisione.

#### CAPO III

#### DISPOSIZIONI FINALI

##### Articolo 8

#### Trasmissione dei dati

Per la trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock ai sensi degli articoli 33

e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato I del presente regolamento.

##### Articolo 9

#### Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

K. PEETERS

## ALLEGATO I

**TAC APPLICABILI AI PESCHERECCI DELL'UE IN ZONE IN CUI SONO IMPOSTI TAC PER SPECIE E PER ZONA**

Nelle seguenti tabelle sono riportati i TAC e i contingenti per ogni stock (in tonnellate di peso vivo, salvo diversa indicazione) e, se del caso, le condizioni che vi sono funzionalmente collegate.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a zone CIEM, se non diversamente specificato.

All'interno di ogni zona, gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. La seguente tavola di corrispondenza dei nomi comuni e dei nomi latini si utilizza ai fini del presente regolamento:

Nome scientifico	Codice alfa a 3 lettere	Nome comune
<i>Clupea harengus</i>	HER	Aringa
<i>Gadus morhua</i>	COD	Merluzzo bianco
<i>Pleuronectes platessa</i>	PLE	Passera di mare
<i>Salmo salar</i>	SAL	Salmone atlantico
<i>Sprattus sprattus</i>	SPR	Spratto

<b>Specie:</b> Aringa <i>Clupea harengus</i>		<b>Zona:</b> Sottodivisioni 30-31 HER/3D30.; HER/3D31.	
Finlandia	85 568		
Svezia	18 801		
UE	104 369		
TAC	104 369		TAC analitico.

<b>Specie:</b> Aringa <i>Clupea harengus</i>		<b>Zona:</b> Sottodivisioni 22-24 HER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24.	
Danimarca	2 227		
Germania	8 763		
Finlandia	1		
Polonia	2 067		
Svezia	2 826		
UE	15 884		
TAC	15 884		TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

<b>Specie:</b> Aringa <i>Clupea harengus</i>	<b>Zona:</b> Sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32 (acque UE) HER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.; HER/3D28.; HER/3D29.; HER/3D32.
Danimarca	2 363
Germania	627
Estonia	12 068
Finlandia	23 557
Lettonia	2 978
Lituania	3 136
Polonia	26 763
Svezia	35 928
UE	107 420
TAC	Non pertinente
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> TAC analitico.  Non si applica l'articolo 3 del regolamento  (CE) n. 847/96.  Non si applica l'articolo 4 del regolamento  (CE) n. 847/96. </div>	

<b>Specie:</b> Aringa <i>Clupea harengus</i>	<b>Zona:</b> Sottodivisione 28.1 HER/03D.RG
Estonia	16 809
Lettonia	19 591
UE	36 400
TAC	36 400
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> TAC analitico. </div>	

<b>Specie:</b> Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	<b>Zona:</b> Sottodivisioni 25-32 (acque UE) COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.; COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.; COD/3D31.; COD/3D32.
Danimarca	13 544
Germania	5 388
Estonia	1 320
Finlandia	1 036
Lettonia	5 036
Lituania	3 318
Polonia	15 595
Svezia	13 721
UE	58 957
TAC	Non pertinente
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> TAC analitico. </div>	

<b>Specie:</b> Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>		<b>Zona:</b> Sottodivisioni 22-24 (acque UE) COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24.
Danimarca	8 206	
Germania	4 012	
Estonia	182	
Finlandia	161	
Lettonia	679	
Lituania	440	
Polonia	2 196	
Svezia	2 924	
UE	18 800	
TAC	18 800	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

  

<b>Specie:</b> Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>		<b>Zona:</b> Sottodivisioni 22-32 (acque UE) PLE/3B23.; PLE/3C22.; PLE/3D24.; PLE/3D25.; PLE/3D26.; PLE/3D27.; PLE/3D28.; PLE/3D29.; PLE/3D30.; PLE/3D31.; PLE/3D32.
Danimarca	2 179	
Germania	242	
Polonia	456	
Svezia	164	
UE	3 041	
TAC	3 041	TAC precauzionale. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

<b>Specie:</b>	Salmone atlantico <i>Salmo salar</i>	<b>Zona:</b>	Sottodivisioni 22-31 (acque UE) SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31.
Danimarca	51 829 <sup>(1)</sup>		
Germania	5 767 <sup>(1)</sup>		
Estonia	5 267 <sup>(1)</sup>		
Finlandia	64 627 <sup>(1)</sup>		
Lettonia	32 965 <sup>(1)</sup>		
Lituania	3 875 <sup>(1)</sup>		
Polonia	15 723 <sup>(1)</sup>		
Svezia	70 056 <sup>(1)</sup>		
UE	250 109 <sup>(1)</sup>		
TAC	Non pertinente		TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

<sup>(1)</sup> Numero di individui.

<b>Specie:</b>	Salmone atlantico <i>Salmo salar</i>	<b>Zona:</b>	Sottodivisione 32 (acque UE) SAL/3D32.
Estonia	1 581 <sup>(1)</sup>		
Finlandia	13 838 <sup>(1)</sup>		
UE	15 419 <sup>(1)</sup>		
TAC	Non pertinente		TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

<sup>(1)</sup> Numero di individui.

<b>Specie:</b> Spratto <i>Sprattus sprattus</i>		<b>Zona:</b> Sottodivisioni 22-32 (acque UE) SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32.
Danimarca	28 485	
Germania	18 046	
Estonia	33 077	
Finlandia	14 911	
Lettonia	39 949	
Lituania	14 451	
Polonia	84 780	
Svezia	55 067	
UE	288 766	
TAC	Non pertinente	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

## ALLEGATO II

## LIMITAZIONI DELLO SFORZO DI PESCA

1. Per i pescherecci che battono le rispettive bandiere, gli Stati membri provvedono affinché la pesca con reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi analoghi aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm o con reti da posta fisse, reti da posta impiglianti e tramagli aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm o con palangari fissi, palangari, eccetto i palangari derivanti, lenze a mano e attrezzatura per la tecnica della «jigging» sia autorizzata per un numero massimo di:
    - a) 163 giorni di assenza dal porto nelle sottodivisioni 22, 23 e 24, ad eccezione del periodo dal 1° al 30 aprile, durante il quale si applica l'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1098/2007; e
    - b) 160 giorni di assenza dal porto nelle sottodivisioni 25, 26, 27 e 28, ad eccezione del periodo dal 1° luglio al 31 agosto, durante il quale si applica l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1098/2007.
  2. Il numero massimo annuo di giorni di assenza dal porto durante i quali un peschereccio può essere presente nelle due zone di cui al punto 1, lettere a) e b), pescando con gli attrezzi di cui al punto 1, non può superare il numero massimo di giorni assegnato per una delle due zone.
-